

Publicato il 10/08/2020

N. 04979/2020REG.PROV.COLL.  
N. 00638/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 638 del 2020, proposto da -OMISSIS- e da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocato Michele Gullo e dall'Avvocato Vladimir Solano, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Francesco Battaglia in Roma, via Giuseppe Rosaccio, n. 53;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del Prefetto *pro tempore*, Autorità di Sistema Portuale di -OMISSIS- e dello Stretto, in persona del Presidente *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

*per la riforma*

della sentenza n. -OMISSIS- del 2019 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, resa tra le parti, che ha respinto il

ricorso inteso ad ottenere l'annullamento dell'informazione antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria nei confronti di -OMISSIS-.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria nonché dell'Autorità di Sistema Portuale di -OMISSIS- e dello Stretto;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del giorno 30 luglio 2020 il Consigliere Massimiliano Noccelli e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, nell'assenza dei difensori delle parti, che non hanno chiesto di discutere oralmente la causa da remoto;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. L'odierno appellante -OMISSIS-gestisce, assieme alla moglie -OMISSIS-, la società a conduzione familiare -OMISSIS-. – d'ora in avanti solo -OMISSIS— con sede in -OMISSIS- (RC) ed operativa nel settore della cantieristica navale, della nautica da diporto e del rimessaggio e custodia invernale di imbarcazioni di vario tipo.

1.1. La società in parola è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dall'Autorità Portuale di -OMISSIS- il -OMISSIS-e valevole fino al -OMISSIS-, grazie alla quale può sfruttare una superficie complessiva di 2.600 mq circa di specchio acqueo per l'installazione di strutture dedicate alla nautica di diporto presso il porto di -OMISSIS- di -OMISSIS- (RC).

2. La Prefettura di Reggio Calabria, con il provvedimento del -OMISSIS-, ha comunicato -OMISSIS-, nella sua qualità di socio accomandatario, che sussistevano a carico della -OMISSIS-le situazioni di cui agli articoli 84 e 91 del

d. lgs. n. 159 del 2011, tali da integrare gli estremi di un'informazione antimafia di tipo interdittivo.

2.1. A questa comunicazione ha fatto immediatamente seguito il decreto di revoca della concessione da parte dell'Autorità Portuale, con il contestuale ordine di sgombero dell'area da impianti, attrezzature e quant'altro di pertinenza della società.

3. Il provvedimento prefettizio, in uno con gli atti presupposti e conseguenti, è stato impugnato da -OMISSIS- e da -OMISSIS- con il ricorso R.G. -OMISSIS-, notificato il 5 marzo 2019 e depositato il giorno successivo avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.

3.1. In particolare, il ricorso è stato affidato ad un unico, ma articolato motivo, fondato sulla violazione di legge (artt. 83, 84, 85, 91 e 93 del d. lgs. n. 159 del 2001) e sull'eccesso di potere per il difetto di motivazione e di istruttoria nonché per il travisamento dei fatti.

3.2. Intendendo dimostrare l'estraneità della società da lui amministrata a qualsiasi condizionamento o tentativo di infiltrazione mafiosa, il ricorrente in prime cure ha innanzitutto contestato i presupposti di fatto su cui si è fondata la misura interdittiva.

3.3. Quanto ai precedenti giudiziari e di polizia, riscontrati dalla Prefettura a suo carico, essi si sarebbero in massima parte risolti in un nulla di fatto sia a seguito di pronunce di proscioglimento da parte del giudice penale sia, pur dopo alterne vicende processuali, a seguito del rigetto delle richieste di misure di prevenzione personali e patrimoniali proposte nei suoi confronti.

3.4. Gli odierni appellanti avanti al primo giudice hanno lamentato che l'autorità prefettizia non avrebbe dato conto del provvedimento della Corte d'Appello di Reggio Calabria-Sezione Misure di Prevenzione n. -OMISSIS- che, nel revocare la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale e quella patrimoniale del sequestro e della confisca dell'azienda a carico di -OMISSIS-, ne avrebbe

escluso la pericolosità sociale e, conseguentemente, il coinvolgimento nelle attività illecite dei familiari (il padre -OMISSIS- e il fratello -OMISSIS-).

3.5. Analoghe conclusioni, hanno dedotto -OMISSIS- e -OMISSIS-, potrebbero induttivamente ricavarsi anche dai successivi provvedimenti adottati dalle autorità giurisdizionali in sede di misure di prevenzione (ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria n. -OMISSIS-; decreto della Corte d'Appello di Reggio Calabria del -OMISSIS-).

3.6. Quanto al contesto parentale di ritenuta gravidanza criminale, gli odierni appellanti in prime cure hanno evidenziato che -OMISSIS- -OMISSIS-, padre del ricorrente (n. 1932), considerato il boss di una “*ndrina*” contigua alla più nota cosca dei “-OMISSIS-”, nonché unico titolare, di fatto, della -OMISSIS- (cfr. pag. 8 informativa antimafia), da un lato non sarebbe mai stato condannato per associazione mafiosa e, dall'altro, sarebbe stato attinto da condanne penali talmente risalenti nel tempo ed avulse dal contesto territoriale di riferimento che sarebbe arduo ipotizzarne un suo attuale ruolo influente e/o un qualche legame potenziale o in atto con l'andamento gestionale della società.

3.7. Le stesse considerazioni varrebbero per il fratello -OMISSIS-.

3.8. In ogni caso, sotto il profilo della carenza di attualità del rischio di condizionamento criminoso promanante dal tessuto familiare, rileverebbe l'assoluta mancanza di legami personali e patrimoniali tra -OMISSIS- e la sua famiglia di origine, atteso che, una volta contratto matrimonio con -OMISSIS-, nipote quest'ultima di -OMISSIS-, boss “storico” dell'omonima cosca di ‘ndrangheta, egli avrebbe dato vita ad un nucleo familiare autonomo, il cui impegno, anche patrimoniale, sarebbe stato interamente profuso nella migliore gestione di -OMISSIS-.

3.9. Quanto alle frequentazioni con soggetti aventi pregiudizi penali e/o di polizia per reati di associazione di stampo mafioso, gli odierni appellanti hanno offerto una spiegazione alternativa, allegando, attraverso puntuale

documentazione, che la maggior parte di questi “contatti” sarebbero ricollegabili ad ordinari rapporti di clientela vantati nel tempo dalla -OMISSIS-.

4. Nell’invocare l’annullamento dell’informazione antimafia, -OMISSIS-e -OMISSIS-non ha mancato di rilevare che i fatti assunti dalla Prefettura come gravemente indizianti della condizione di permeabilità mafiosa della società, pacificamente risalenti ad un’epoca anteriore a quella del rilascio della concessione demaniale oggi revocata, non hanno mai formato oggetto di indagine né tantomeno di contestazione da parte di quest’ultima in occasione dei plurimi rapporti autorizzatori intervenuti tra -OMISSIS-e l’Autorità Portuale di -OMISSIS- all’indomani della chiusura della fase di gestione commissariale (anno 2013).

4.1. Gli odierni appellanti hanno concluso formulando al primo giudice un’istanza di misure cautelari, anche urgenti, la domanda di risarcimento danni in forma specifica ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a e chiedendo l’annullamento, in via derivata, del decreto n.-OMISSIS-dell’Autorità Portuale di -OMISSIS-.

5. Con il decreto cautelare n. -OMISSIS-il Presidente del Tribunale adito in prime cure ha concesso la sospensiva, ricorrendo i presupposti di estrema gravità ed urgenza *«ai soli fini della prosecuzione dei rapporti in corso con l’Autorità portuale di -OMISSIS-»*.

6. Il 20 marzo 2019 si sono costituite in giudizio l’Autorità Portuale di -OMISSIS- e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, contestando le argomentazioni difensive esposte dal ricorrente ed insistendo per la reiezione del gravame.

6.1. All’esito della camera di consiglio del -OMISSIS-, con l’ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio di prime cure ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati, sollecitando la Prefettura al riesame dell’informativa in ordine a due specifici temi di indagine e cioè:

a) il mancato esame delle pronunce revocatorie intervenute prima dell'emanazione del provvedimento interdittivo nei confronti dei soci della compagine ricorrente, rilevando un probabile difetto di istruttoria nell'operato della p.a., che avrebbe omesso di soppesare l'impatto di tali provvedimenti rispetto ai pur acquisiti indizi di potenziale contiguità di -OMISSIS-con alcuni esponenti della criminalità organizzata attraverso il rapporto di parentela con -OMISSIS- -OMISSIS-;

b) la persistenza attuale, in termini di maggiore o minore probabilità rispetto all'epoca dei fatti considerati, del rilievo negativo del suddetto rapporto di parentela come veicolo del tentativo di condizionamento delle scelte e degli indirizzi gestionali da parte di organizzazioni criminose.

7. In attuazione del *remand* ordinato dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, la Prefettura di Reggio Calabria, rivalutato ed integrato il quadro istruttorio, ha adottato il -OMISSIS-una seconda informazione antimafia, confermando la precedente valutazione di permeabilità mafiosa di -OMISSIS-.

7.1. Al nuovo provvedimento interdittivo ha fatto immediatamente seguito, il successivo 4 luglio 2019, la conferma del decreto di revoca della concessione demaniale marittima da parte dell'Autorità Portuale di -OMISSIS- nonché, il 15 luglio 2019, il rigetto da parte della stessa amministrazione del visto di accesso al porto.

8. Approfondendo i temi di indagine indicati dal Tribunale, la Prefettura ha dato conto di come, a suo avviso, la revoca della misura di prevenzione decisa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria n. -OMISSIS-non possa di per sé escludere la ragionevole probabilità che -OMISSIS-continui ad avvantaggiarsi delle relazioni che -OMISSIS-, attraverso i suoi familiari, ha intessuto per molto tempo con ambienti della criminalità organizzata soprattutto nel campo del traffico di sostanze stupefacenti.

8.1. Quanto all'attualità del prospettato pericolo, la Prefettura ha rappresentato di aver acquisito ulteriori ed aggiornate informazioni di polizia sul conto dei fratelli di -OMISSIS-, arrestati nel luglio del 2016 per il reato di associazione di stampo mafioso nell'ambito dell'operazione “-OMISSIS-”.

8.2. Tali informazioni aggraverebbero il già compromesso intreccio di rapporti parentali in cui, direttamente o indirettamente, si trovano inseriti i coniugi -OMISSIS-.

9. Avverso la seconda informativa sono insorti con ricorso R.G. n. -OMISSIS-, sempre proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, -OMISSIS-e -OMISSIS-, assumendo l'illegittimità del nuovo provvedimento, in parte per le stesse ragioni vizianti l'originaria informazione antimafia, in parte per altri motivi, non solo attinenti al merito.

9.1. In particolare, con tale secondo ricorso gli interessati hanno dedotto tre vizi.

9.2. Con un primo motivo è stata lamentata, anzitutto, la violazione dell'art. 92, comma 2-bis, del d. lgs. n. 159 del 2011, in relazione alla mancata notifica del provvedimento prefettizio alla società -OMISSIS-.

9.3. La notifica del provvedimento impugnato sarebbe inesistente, in quanto effettuata presso lo studio dell'avv. Michele Gullo, difensore dell'impresa ricorrente nel procedimento R.G. n. -OMISSIS-, pendente avanti al Tribunale amministrativo regionale, e non alla parte personalmente.

9.4. Con un secondo motivo è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 83, 84, 85, 91 e 93 del d. lgs. n. 159 del 2011, la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della l. n. 24 del 1990, l'eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di valutazione nonché per travisamento dei fatti.

9.5. Con tale censura, in sostanza simile a quella già formulata nel ricorso R.G. n.-OMISSIS-, si è reiterata la critica circa l'insussistenza delle ragioni poste alla base della precedente informazione antimafia, relativamente alla presunta

influenza criminosa promanante dalle vicende penali che hanno coinvolto -OMISSIS-e -OMISSIS- i cui addebiti, già di per sé estranei a reati di mafia, sarebbero troppo risalenti nel tempo (anni 1989/1990) per poter assumere una qualsivoglia attuale valenza indiziaria; mentre, per quanto riguarda i fratelli -OMISSIS-, si è richiamata l'attenzione del Collegio sulla circostanza che il processo instaurato a loro carico, tuttora in corso, è stato preceduto dall'annullamento delle ordinanze di custodia cautelare.

9.6. Con un terzo motivo, infine, i ricorrenti hanno invocato l'annullamento della revoca della concessione adottata dall'Autorità Portuale di -OMISSIS-, per il cui rilascio non sarebbe stato necessario acquisire la documentazione antimafia, se non violando l'art.83 del d. lgs. n. 159 del 2011, che la imporrebbe solo quando il valore della concessione stessa supera la soglia di € 150.000,00, qui nemmeno raggiunta.

9.7. In definitiva, come ha rilevato il primo giudice, il nucleo essenziale del ricorso si è compendiato in una serrata critica al ragionamento di tipo logico-induttivo effettuato dalla Prefettura che avrebbe travisato quelli che sarebbero semplici "sospetti" della stessa autorità giudiziaria – peraltro inconcludenti, non attuali né attualizzati – in elementi adeguati a sorreggere un giudizio di potenziale interferenza criminale.

9.8. I ricorrenti in prime cure hanno formulato, anche in questo caso, una istanza di sospensiva, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti per la concessione della tutela cautelare.

10. Con il decreto cautelare n. -OMISSIS-il giudice delegato ha accolto la misura d'urgenza richiesta dal ricorrente.

11. Con distinti atti difensivi depositati il 27 agosto 2019 si sono costituiti, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il Ministero dell'Interno, l'Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria e l'Autorità Portuale di -OMISSIS-, producendo

documentazione e chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

12. Con l'ordinanza n. -OMISSIS-il Collegi di prime cure ha accolto la domanda cautelare.

13. Con le memorie difensive e di replica l'Autorità portuale e i ricorrenti hanno riepilogato le rispettive difese, insistendo sulle relative posizioni.

14. Infine, all'udienza pubblica del 6 novembre 2019 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione dal primo giudice.

15. All'esito del giudizio, con la sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dopo aver disposto la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a., ha accolto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, respingendo la domanda risarcitoria, mentre ha respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, e ha compensato integralmente le spese tra le parti.

16. Prima di affrontare il merito della controversia, il Tribunale ha precisato che, dal punto di vista processuale, il rapporto tra il ricorso R.G. n. -OMISSIS-presentato contro la prima informazione antimafia e quello R.G. n. -OMISSIS-R.G., autonomamente presentato contro la seconda informazione antimafia di conferma, rilasciata a seguito di *remand* giudiziale, non si risolve automaticamente nella dichiarazione di improcedibilità del primo rispetto al secondo, qualunque sia l'esito, positivo o negativo, dello scrutinio di merito intorno a quest'ultimo.

16.1. Il primo giudice ha così fatto proprio l'orientamento, affermato dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. St., sez. III, 13 agosto 2018, n. 4938), un'eventuale pronuncia estintiva in rito del giudizio, adottata a seguito dell'emanazione del provvedimento di riesame, *«risulta lesiva per entrambe le parti in lite: a) per il ricorrente, poiché – se il ricorso risulta fondato– egli ha titolo alla definitiva rimozione dall'ordinamento del provvedimento impugnato e può, in presenza di tutti i relativi presupposti, chiedere il risarcimento del danno conseguente alla emanazione del*

*provvedimento di cui sia stato ritualmente e fondatamente dedotta l'illegittimità; b) per la stessa amministrazione, poiché anch'essa ha titolo alla sentenza che si pronunci sulla fondatezza del ricorso e sulla legittimità dell'atto impugnato, in quanto – se il ricorso risulta infondato – la sentenza di reiezione comporta la caducazione del provvedimento emesso in sede di riesame e la reviviscenza degli effetti dell'atto sospeso in sede cautelare».*

16.2. La sentenza impugnata ha così ribadito la conclusione che l'emanazione di un ulteriore provvedimento 'di riesame' – in dichiarata esecuzione di una ordinanza cautelare – non determina la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, o la cessazione della materia del contendere, a maggior ragione quando il provvedimento 'ulteriore' è del medesimo contenuto sostanziale di quello già impugnato.

16.3. Tale conclusione non muterebbe nemmeno nella complessa vicenda posta in decisione, nonostante il diverso esito cui ha condotto lo scrutinio dei due ricorsi, come sopra riuniti, di cui si è reso però opportuno l'integrale esame da parte del primo giudice.

16.4. Ciò chiarito e puntualizzato, dunque, il Collegio di prime cure ha proceduto senz'altro a scrutinare il primo dei due ricorsi, quello avente R.G. n. -OMISSIS- e, cioè, quello proposto per l'annullamento dell'informazione antimafia del -OMISSIS-, e lo ha ritenuto fondato per il dedotto e assorbente motivo di difetto di istruttoria.

16.5. Al cospetto di un quadro indiziario, caratterizzato dall'influenza altamente pervasiva ed "incrociata" delle parentele, tanto dalla parte di -OMISSIS- quanto da quella di sua moglie -OMISSIS-, la sentenza qui impugnata ha rilevato che la Prefettura non si sarebbe fatta carico di confrontarsi, a livello istruttorio, con il decreto n. -OMISSIS- dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione che, nel revocare lo *status* di sorvegliato speciale di -OMISSIS-, avrebbe potuto rimettere in discussione la tesi dell'attuale permeabilità mafiosa di -OMISSIS-, per come smentita dall'assenza di "convincenti" collegamenti tra -

OMISSIS-e l'attività illecita dei familiari poiché, secondo la predetta Corte, *«vero è, piuttosto, che, come a più riprese già segnalato, gli esiti delle indagini eseguite a carico di -OMISSIS-inducono il sospetto che egli — a prescindere da un carisma mafioso che, forse, gli è appartenuto ma del quale, nell'incartamento processuale, non vi è adeguato riscontro — si sia dedicato ad illeciti, penali e non, di notevole gravità, sospetto che, però, è rimasto tale e che, pertanto, non vale a supportare l'azione preventiva»*, con la conseguenza che l'assunto secondo il quale -OMISSIS-, in cooperazione con padre e fratello, avrebbe ricevuto il denaro da loro guadagnato con il narcotraffico e lo avrebbe impiegato, quando ormai i congiunti erano stati arrestati, per ulteriori locupletazioni, non disgiunte da vessazioni di natura usuraria ed estorsiva, *«non supera dunque, a giudizio della Corte di Appello, la soglia della plausibilità, sì da imporre il rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale»*. (cfr. p. 18 del decreto della Corte d'Appello Reggio Calabria n. -OMISSIS-).

16.6. La prima informazione antimafia, infatti, si è basata quasi esclusivamente sull'esistenza di un legame familiare tra il ricorrente e i suoi familiari e, più precisamente, *«su un quadro indiziario in ordine all'appartenenza di -OMISSIS-al sodalizio mafioso facente capo a padre e fratello»* che tuttavia *«continua a connotarsi per mancata evanescenza»* (cfr. p. 16 decreto Corte d'Appello Reggio Calabria n. -OMISSIS-), ma la Prefettura non si sarebbe confrontata con la ritenuta evanescenza, quantomeno in termini di inattualità, di detto quadro, sicché il ricorso R.G. n. -OMISSIS- è stato accolto dal primo giudice, mentre è stata rigettata, tenuto conto anche dell'esito della fase cautelare, la domanda di risarcimento del danno in quanto non provata né in ordine all'*an* né in ordine al *quantum debeatur*.

17. Passando all'esame del ricorso R.G. n. -OMISSIS-, gli odierni appellanti hanno impugnato l'informativa antimafia prot. n. -OMISSIS- del 3 luglio 2019, con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha ritenuto di confermare il contenuto della precedente informazione antimafia del -OMISSIS- e, in via derivata, il

provvedimento, con cui l'Autorità Portuale di -OMISSIS- ha "confermato" a sua volta la revoca della concessione demaniale marittima rilasciata da favore di -OMISSIS-.

17.1. Due sono state le doglianze dedotte a sostegno dell'illegittimità del provvedimento di conferma, una di rito, l'altra di merito.

17.2. In rito, gli odierni appellanti hanno lamentato la violazione dell'art. 92, comma 2-*bis*, del d. lgs. n. 159 del 2011, perché il nuovo provvedimento prefettizio non sarebbe stato notificato alla società ricorrente, ma al suo difensore nominato nel procedimento iscritto al R.G. n. -OMISSIS-, avv. Michele Gullo, sicché sia l'informazione prefettizia che, a valle, la revoca della concessione adottata dall'Autorità Portuale sarebbero illegittime, stante l'inesistenza della notifica.

17.3. Nel merito, si censurano i provvedimenti impugnati per gli stessi vizi inficianti la prima interdittiva e, cioè, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione, l'irragionevolezza e l'illogicità manifesta, argomentando che il vincolo parentale non si sarebbe tradotto in una concreta contiguità della società con ambienti malavitosi.

18. Le censure sono state ritenute dal primo giudice l'una inammissibile e l'altra infondata.

19. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha innanzitutto giudicato inammissibile il motivo dell'illegittimità dei provvedimenti gravati per invalidità della notifica, eseguita presso il difensore del ricorrente nominato nel procedimento R.G. n. -OMISSIS- anziché alla parte personalmente.

19.1. Secondo il Tribunale, infatti, l'informazione interdittiva non è illegittima solo perché non viene comunicata al destinatario nel termine indicato dalla norma sopra citata.

19.2. In assenza di una espressa previsione normativa che sanzioni con la decadenza il superamento del termine, questo riveste natura meramente ordinatoria o sollecitatoria e non comporta la consumazione del potere in capo all'autorità procedente e la conseguente illegittimità del provvedimento adottato, neppure a seguito di un ordine giudiziale di riesame, come si è verificato nel caso di specie.

19.3. Sebbene sia vero che nel processo amministrativo, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, è decisiva solo ed esclusivamente la conoscenza diretta del provvedimento da parte dell'interessato mediante la sua comunicazione o notifica e non quella del suo difensore acquisita nel giudizio in cui l'atto da impugnare è stato depositato o altrove, all'altro lato è pur vero, però, che, nel caso in esame, la mancata notifica dell'informazione antimafia alla parte personalmente non ha affatto inciso sulle sue prerogative di difesa processuale.

19.4. Con il secondo motivo, infatti, gli odierni appellanti non si sono limitati, infatti, ad eccepire il difetto di notificazione, ma si sono diffusamente difesi nel merito, prendendo posizione in ordine all'intero apparato motivazionale del provvedimento impugnato, di cui pertanto risulta provata la piena conoscenza.

19.5. La sentenza impugnata, dunque, ha ritenuto inammissibile il motivo per carenza di interesse.

20. Il secondo motivo di ricorso, alla stregua di un più approfondito esame proprio della fase meritale, è stato ritenuto infondato nel merito dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.

In seguito all'adozione del provvedimento cautelare da parte del Tribunale, la Prefettura di Reggio Calabria ha, come si è detto, riaperto l'istruttoria al fine di verificare la sussistenza di ulteriori elementi a sostegno della valutazione prognostica sulla permeabilità dell'impresa da parte della criminalità organizzata, tenuto conto che gli elementi addotti a supporto del provvedimento non avevano superato il vaglio di legittimità, in sede cautelare, da parte del giudice

amministrativo, come aveva chiarito la già citata ordinanza cautelare n. - OMISSIS-.

Il Collegio di prime cure ha ritenuto che l'ordine di riesame contenuto nell'ordinanza richiamata sia stato positivamente assolto dalla pubblica amministrazione con l'emanazione della seconda informazione e che gli elementi in essa valorizzati, anche ulteriori rispetto alla prima misura inibitoria del - OMISSIS-, siano, nel loro complesso, idonei a confermare l'attualità del pericolo di infiltrazioni criminose a danno dell'attività imprenditoriale svolta dalla società, sicché i denunciati vizi di istruttoria e carenza di motivazione non colgono nel segno.

20.2. Dall'integrato quadro fattuale, così come esposto nella seconda informazione antimafia, emergerebbe in particolare che gli esiti revocatori delle misure di prevenzione, assunte a carico di -OMISSIS-e del socio accomandatario -OMISSIS-, antecedenti agli atti impugnati, ma nient'affatto apprezzati nella motivazione della prima informazione, non elidono né attenuano l'influenza negativa del latente e compromesso contesto familiare in cui si trovano ad operare i soci di -OMISSIS-.

20.3. Il contenuto delle doglianze ha indotto il Tribunale a focalizzare quali siano gli elementi di fatto idonei ad assumere – sempre secondo il criterio *dell'id quod plerumque accidit* e nel contesto della complessiva consistenza, anche sociale, del fenomeno “mafioso” – un valore indiziario del pericolo di infiltrazione mafiosa, sulla scorta di alcuni consolidati principi enucleati in materia dalla giurisprudenza.

20.3. Il giudice di prime cure ha ritenuto che i principi affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato *in subiecta materia* siano stati rispettati nel caso di specie, in quanto il provvedimento impugnato si basa su elementi di diversa natura che, nella loro complessiva articolazione e saldandosi in una sorta di “effetto mosaico” anche con quelli già acquisiti nella precedente informazione

di cui ne rappresenta la conferma, supportano la valutazione di attuale e concreto pericolo di infiltrazione mafiosa.

20.4. La Prefettura avrebbe, infatti, dato una lettura del tutto convincente del decreto della Corte d'Appello n. -OMISSIS- che, nel dichiarare cessato lo stato di pericolosità sociale di -OMISSIS-, non ha affatto inteso negare il rapporto di contiguità con la cosca criminosa facente capo al padre -OMISSIS- e al fratello -OMISSIS-, gravati entrambi da precedenti penali di indiscutibile spessore.

20.5. Ciò che si è escluso nella menzionata pronuncia è che il ricorrente sia un mafioso (*«il quadro indiziario in ordine all'appartenenza di -OMISSIS- al sodalizio mafioso facente capo a padre e fratello continua a connotarsi per marcata evanescenza»* - p. 16 del decreto della Corte d'Appello cit.), non certo la sua contiguità e/o il suo atteggiamento "compiacente" con tipiche dinamiche malavitose di cui la stessa pronuncia avanza più di qualche riserva e/o "sospetto".

20.6. Tale sospetto, se non è stato sufficiente, attraverso lo sguardo dei giudici della Corte d'Appello, a supportare l'applicazione di una tipica misura preventiva quale la sorveglianza speciale, lo è sicuramente, dal punto di vista dell'autorità prefettizia, per integrare gli estremi dell'applicazione della misura interdittiva, avuto riguardo alla funzione di tutela avanzata di quest'ultima in uno con la discrezionalità dell'amministrazione emanante.

20.7. In particolare, resiste alle critiche della difesa degli odierni appellanti, non solo il giudizio di mafiosità della famiglia -OMISSIS- (pag. 16 decreto Corte d'Appello n. -OMISSIS-) a cui -OMISSIS- è stato poi ritenuto estraneo, ma soprattutto il fatto storico che costui abbia in passato sviluppato la propria attività imprenditoriale (dapprima nella -OMISSIS-s.r.l. di -OMISSIS- e poi nella -OMISSIS-), beneficiando di un assetto familiare con ingenti risorse economiche provenienti dal traffico internazionale di stupefacenti, come dimostrano le condanne penali subite da -OMISSIS- e -OMISSIS- nell'ambito del processo "*-OMISSIS-*".

21. Nel caso concreto, il dato che ha orientato la decisione del Collegio di prime cure è che i soci di -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, sono entrambi inseriti in un articolato contesto familiare caratterizzato, ieri come oggi, da plurimi e diretti rapporti di parentela con soggetti conniventi con la mafia, per quanto non concorrenti, nemmeno esterni, con siffatta forma di criminalità; ciò anche in considerazione del fatto che la criminalità organizzata di matrice mafiosa non si avvale solo di soggetti organici o affiliati ad essa, ma anche di soggetti compiacenti, cooperanti, collaboranti, nelle più varie forme e qualifiche societarie, per interesse economico, politico o amministrativo.

21.1. Nel passato, sarebbe incontrovertibile che -OMISSIS-abbia fatto del legame con il padre -OMISSIS-e con il fratello -OMISSIS-, a loro volta “alleati” alla cosca dei “-OMISSIS-”, almeno fino al 2006-2007 (v. p. 21 della sentenza n.-OMISSIS-del Tribunale di -OMISSIS- – all. 3 fasc. parte ricorrente in primo grado, depositato il 30 luglio 2019) il sicuro punto di riferimento per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento sul mercato dell’attività imprenditoriale di -OMISSIS-, tanto che -OMISSIS-ne viene considerato l’allora unico socio “di fatto” e che di questo rapporto il figlio -OMISSIS- abbia beneficiato.

21.2. Rispetto a questo scenario caratterizzato da un contesto familiare significativamente segnato da plurimi, ramificati e rilevanti rapporti parentali con esponenti di famiglia di ‘ndrangheta, nulla è cambiato in termini di probabilità che -OMISSIS-possa essere assoggettata a tentativi di infiltrazione criminosa che, pur non concretizzandosi in fatti illeciti, si traducano nel condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite.

21.3. La Prefettura ha, infatti, documentato attraverso l’acquisizione di ulteriori informazioni di polizia (nota del Comando Provinciale dei Carabinieri del -OMISSIS-e nota della Questura del -OMISSIS-) la permanenza di un contesto parentale fortemente controindicato che investe il ramo familiare dei -OMISSIS-

cui appartiene la moglie dell'odierno appellante, -OMISSIS-, e socia di -OMISSIS-.

21.4. Il Collegio di prime cure ha quindi ritenuto che, comunque la si voglia vedere, appare probabile, se non l'intraneità, quanto meno il rapporto di contiguità mafiosa dei fratelli -OMISSIS- con la cosca dei “-OMISSIS-” che va a completare, aggravandolo, il quadro dei rapporti parentali di -OMISSIS-, che è anche cugina di -OMISSIS- e -OMISSIS-, già severamente condannati ed attualmente detenuti per gravi delitti di mafia.

21.5. Non si dimentichi, ha osservato ancora il primo giudice, che quest'ultima è una società a base rigidamente familiare, resa verosimilmente solida dal matrimonio di -OMISSIS-con -OMISSIS-, “evento” che notoriamente assume nella cultura della ‘ndrangheta un valore fortemente simbolico dell’“alleanza” tra famiglie.

21.6. E del resto, sempre secondo il primo giudice, la documentazione versata in atti non evidenzerebbe alcuna alterazione dei rapporti interni alla famiglia -OMISSIS-, atteso che non è né allegato, né provato, che -OMISSIS-si sia in qualche modo allontanato o emancipato dal contesto familiare di riferimento, dove la figura paterna rimane comunque sullo sfondo come (ex) socio di fatto di -OMISSIS-.

22. La rilevanza delle nuove risultanze istruttorie, rivenienti dagli atti investigativi prodotti in primo grado ha consentito al Collegio, inoltre, di aggiornare e rivalutare alcuni dei fatti che, collocati in secondo piano nella prima informazione antimafia, acquistano ora in una visione di insieme nuova linfa indiziaria del pericolo di condizionamento mafioso cui si trova esposta la società -OMISSIS-.

22.1. Il riferimento corre alla circostanza, del tutto pacifica in causa, dell'informazione antimafia emessa il -OMISSIS-, confermata dallo stesso Tribunale con sentenza n. -OMISSIS- del 2016 e tuttora efficace, che ha colpito

il nipote di -OMISSIS-, -OMISSIS-, titolare dell'impresa individuale -OMISSIS- di -OMISSIS-, sorella dell'odierno appellante, già sottoposta a misura di prevenzione e coinvolta come terza interessata nel sequestro aziendale di -OMISSIS-.

22.2. Trattandosi di impresa operante nello stesso territorio e nello stesso settore commerciale della società guidata dal ricorrente ed inibita a causa delle stesse controindicate relazioni di parentela con -OMISSIS- e -OMISSIS- assunte a presupposto dei provvedimenti in questa sede impugnati, è del tutto logico e ragionevole inferire che, a prescindere dalla prova concreta di cointeressenze tra le due imprese, in un contesto parentale così compromesso il rischio di “contagio” sia più che attendibile.

23. Da ultimo, il Tribunale è passato ad esaminare il motivo con il quale in prime cure si è dedotta l'illegittimità della revoca della concessione demaniale marittima per violazione dell'art. 83 del d. lgs. n. 159 del 2011, sull'assunto che l'informazione antimafia non deve essere richiesta quando il valore della concessione è inferiore alla soglia di € 150.000,00.

23.1. Il mezzo è stato ritenuto infondato, in quanto si attesta sul presupposto, tutt'altro che pacifico, che il valore della concessione, peraltro non dimostrato nel suo esatto ammontare, vada parametrato in relazione all'importo del canone concessorio e non all' “indotto” che la stessa concessione genera e sviluppa in termini di rilevanza patrimoniale ed economica o di “fatturato” (cfr. Cons. St., sez. III, 14 giugno 2017 n. 2926).

24. Il ricorso R.G. n. -OMISSIS- è stato, dunque, ritenuto infondato e rigettato dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.

25. Venendo alle conclusioni dell'intera vicenda in esame, quest'ultimo ha quindi ritenuto che l'amministrazione, oltre ad avere preso in esame un quadro istruttorio completato in attuazione dell'ordine di *remand*, ha complessivamente

evidenziato, anche mediante il rinvio al materiale istruttorio, la situazione di fatto e le ragioni sottese alla conferma dell'informazione adottata il -OMISSIS-, che oggettivamente esprimono, sostenute da valutazioni coerenti e ragionevoli, l'attuale pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti del ricorrente.

26. Alla stregua delle argomentazioni sin qui riportate e riassunte, dunque, dei ricorsi proposti e successivamente riuniti dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, il primo (R.G. n. -OMISSIS-) è stato accolto nei limiti del difetto di istruttoria, mentre il secondo (R.G. n. -OMISSIS-) è stato respinto dal Tribunale stesso, in quanto infondato, con la conseguente legittimità del contenuto confermativo dell'informazione adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria il -OMISSIS-e del provvedimento dell'Autorità Portuale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, recante la revoca della concessione demaniale marittima.

27. Avverso tale sentenza hanno proposto appello -OMISSIS-e -OMISSIS-e, nel dedurre l'erroneità per quattro distinti motivi che di seguito saranno esaminati, ne hanno chiesto, previa sospensione dell'esecutività anche mediante misura provvisoria monocratica, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.

27.1. Si sono costituito il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria e l'Autorità di Sistema Portuale di -OMISSIS- per chiedere la reiezione del gravame, di cui hanno eccepito l'inaammissibilità e, comunque, l'infondatezza nel merito.

27.2. Con il decreto n. 342 del 24 gennaio 2010 è stata respinta l'istanza cautelare di tutela monocratica.

27.3. Con l'ordinanza n. 771 del 14 febbraio 2020 è stata respinta la domanda cautelare formulata dagli appellanti ai sensi dell'art. 98 c.p.a.

27.4. Infine, nell'udienza del 30 luglio 2020, fissata ai sensi dell'art. 4 del d.l n. 28 del 2020, conv. con mod. in l. n. 70 del 2020, il Collegio, nell'assenza dei

difensori delle parti, che non hanno chiesto di discutere oralmente la causa da remoto, ha trattenuto la causa in decisione.

28. L'appello è infondato.

29. Con il primo motivo (pp. 9-11 del ricorso), anzitutto, gli odierni appellanti deducono l'erroneità della sentenza impugnata per la dedotta violazione dell'art. 92, comma 2-*bis*, del d. lgs. n. 159 del 2011, in quanto il secondo provvedimento interdittivo sarebbe stato notificato non al legale rappresentante della società, ma all'Avv. Michele Gullo, che rappresentava la società soltanto nel giudizio R.G. n. - OMISSIS-, incardinato avverso il primo provvedimento interdittivo, sospeso dal primo giudice con un'ordinanza che aveva disposto il riesame ad opera della Prefettura con il c.d. *remand*.

29.1. Ora proprio la circostanza, incontestabile, che il secondo provvedimento interdittivo sia stato emesso in esecuzione dell'ordinanza cautelare destituisce di qualsivoglia fondamento la censura, atteso che la società, attraverso il proprio difensore, è pervenuta a conoscenza del provvedimento emesso in esecuzione di un'ordinanza emessa nel giudizio dove essa era rappresentata dall'Avv. Michele Gullo.

29.2. Non rileva certo, in senso contrario, il fatto che il provvedimento sia stato emesso il 3 maggio 2019, dopo la scadenza del termine di 30 giorni assegnato dall'ordinanza cautelare per il riesame, perché tale termine non è perentorio e il suo inutile spirare, al di là delle conseguenze che alla pubblica amministrazione possono derivare dalla perdurante mancata esecuzione del *dictum* giudiziale, non priva certo la Prefettura del potere/dovere di rideterminarsi per emendare i vizi che, seppure all'esito di una sommaria cognizione, sono stati deliberati in sede cautelare.

29.3. Come ha ben rilevato il primo giudice, del resto, la società, resa edotta dell'emissione del nuovo provvedimento reso, si ribadisce, in esecuzione dell'ordinanza cautelare ad essa favorevole ottenuta nel giudizio instaurato con il

ricorso R.G. n. -OMISSIS- avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha contestato nel merito le valutazioni effettuate dal Prefetto nel secondo provvedimento interdittivo e ciò dimostra, al di là di ogni sterile questione formalistica, che essa è venuta a conoscenza del provvedimento interdittivo.

29.4. Non incorre pertanto nella violazione dell'art. 92, comma 2-*bis*, del d. lgs. n. 159 del 2011 la Prefettura che, in esecuzione di un'ordinanza cautelare che abbia disposto il riesame circa il pericolo di infiltrazione mafiosa di una società, comunichi il conseguente provvedimento al difensore della società anziché alla società personalmente perché detto provvedimento è la conseguenza del riesame disposto dal giudice all'esito, seppur provvisorio, di un giudizio nel quale la società è parte, munita di assistenza legale e rappresentata dal difensore a tutti gli effetti, anche per quelli conseguenti ad eventuali provvedimenti cautelari che dispongano il riesame a carico dell'amministrazione.

29.5. La notifica effettuata al difensore pertanto, in questo caso e per queste ragioni, non è inesistente né invalida, ma corretta ed equipollente a quella effettuata alla società ai sensi dell'art. 92, comma 2-*bis*, del d. lgs. n. 159 del 2011.

30. Con il secondo, alquanto articolato, motivo di appello (pp. 11-36 del ricorso), gli odierni appellanti sostengono che l'affermazione del primo giudice, secondo cui la società sarebbe soggetta a rischio infiltrativo, è smentita dalla documentazioni in atti, la quale comproverebbe che il comportamento tenuto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, nel corso degli anni, è sempre stato esente da sospetto perché essi, dopo il matrimonio, si sono sempre dedicati solo al lavoro; si sono comportati in modo onesto, inseriti nella società civile; non si sarebbero mai sottomessi alle mafie né si sarebbero lasciati influenzare, nella gestione della società, da parenti vicini o lontani.

30.1. Il motivo, pur nella sua complessa articolazione e nella sua suggestiva formulazione, è destituito di fondamento.

30.2. Proprio il decreto n. -OMISSIS- emesso dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, che ha respinto la richiesta di misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di -OMISSIS- e ha contestualmente annullato la confisca disposta con i decreti del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, revocando l'amministrazione giudiziaria di -OMISSIS-, ha evidenziato come, dal complesso investigativo, emerge l'esistenza di un gruppo mafioso gestito e capeggiato da -OMISSIS- -OMISSIS-, ma partecipato anche dai suoi figli con una speciale operatività nel campo del traffico internazionale e nazionale degli stupefacenti.

30.3. Bene ha rilevato perciò il provvedimento prefettizio e, con esso, la sentenza impugnata che gli elementi acquisiti, per quanto non siano stati sufficienti – secondo la valutazione dell'autorità giudiziaria – a giustificare una misura di prevenzione personale o patrimoniale, ben possono giustificare, al contrario, l'emissione del provvedimento interdittivo, da parte del Prefetto, a fronte dell'alto rischio infiltrativo da parte della 'ndrangheta nella compagine sociale.

30.4. La stessa Corte d'Appello di Reggio Calabria ha infatti evidenziato che, in un contesto di indiscussa mafiosità della famiglia -OMISSIS-, gli esiti delle indagini eseguite a carico di -OMISSIS- inducono il sospetto che egli – a prescindere da un carisma mafioso che, forse, gli è appartenuto ma del quale, nell'incartamento processuale, non vi è adeguato riscontro – si sia dedicato ad illeciti, penali e non, di notevole gravità.

30.5. L'appartenenza ad una famiglia mafiosa di assoluto rilievo nel panorama delinquenziale di -OMISSIS-, ai cui traffici illeciti non risulta egli stesso estraneo, come è emerso in sede investigativa, ha consentito una sicura affermazione nel settore economico della nautica da diporto a -OMISSIS-, che ha sposato -OMISSIS-, socio accomandante, sorella di -OMISSIS- e -OMISSIS-, arrestati all'esito dell'operazione di polizia giudiziaria “-OMISSIS-” in quanto appartenenti alla cosca -OMISSIS-, così rafforzando e rinsaldando con tale vincolo matrimoniale il legame tra le due cosche.

30.6. I contrari rilievi degli odierni appellanti non scalfiscono certo la estrema gravità di questo quadro indiziario, ben apprezzato, in sede di riesame, dall'autorità prefettizia che, secondo la logica probabilistica che presiede alla valutazione prognostica circa il rischio di permeabilità mafiosa (v., *ex plurimis*, Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105), ha ritenuto altissimo il rischio di infiltrazione 'ndranghetistica.

30.7. Di qui l'infondatezza del motivo, che non è riuscito in alcun modo a dimostrare che l'attività economica esercitata da -OMISSIS-, nell'ottica preventiva che contraddistingue l'informazione antimafia quale forma di più avanzato contrasto all'insidia della mafia, non possa essere influenzata da logiche e interessi di stampo mafioso, direttamente riconducibili all'appartenenza dei due soci, accomandatario e accomandante nonché coniugi, a due famiglie della cui mafiosità non è lecito dubitare, al di là della diretta adesione degli stessi al codice delinquenziale della 'ndrangheta.

30.8. Tanto basta a destituire di fondamento le censure dedotte dagli appellanti, i quali invano si sforzano di dimostrare che detta società si sia sempre basata esclusivamente sulla forza lavoro ed economica dei soci, se su questi grava il fortissimo sospetto che non siano né possano davvero ritenersi estranei o indifferenti a logiche, interessi e profitti di derivazione illecita, a cominciare dal traffico di sostanze stupefacenti, come la Corte d'Appello non ha mancato di evidenziare per -OMISSIS-.

31. Con il terzo motivo (pp. 37-38 del ricorso), ancora, gli odierni appellanti contestano la decisione del primo giudice, che ha respinto la censura inerente alla dedotta violazione dell'art. 83 del d. lgs. n. 159 del 2011 sulla base dell'erroneo assunto che il valore della concessione sia inferiore ad € 150.000,00.

31.1. Il motivo è destituito di fondamento.

31.2. Anche ammesso, infatti, che la concessione sia inferiore al valore di € 150.000,00, come assumono gli appellanti, non per questo l'informazione

antimafia sarebbe illegittima perché, per la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, l'art. 83, comma 1, lett. e), del d. lgs. n. 159 del 2011, siccome novellato dall'art. 25, comma 1, lett. b), della l. n. 161 del 2017, non vieta certo alla pubblica amministrazione di richiedere al Prefetto l'informazione antimafia e a questo di rilasciarla, laddove l'importo della concessione (o dell'appalto) sia inferiore ad € 150.000,00, non garantendo certo detta soglia una zona franca ai fini preventivi antimafia, come pretenderebbero gli appellanti, secondo una interpretazione di tale disposizione contraria alla *ratio legis*.

31.2. Il rilascio della documentazione antimafia liberatoria, *«per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»*, non è infatti obbligatorio (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 21 luglio 2014, n. 3874, quanto agli appalti), a differenza di quelli che hanno un valore superiore a detta soglia, per i quali è invece obbligatorio, ma la circostanza che non sia obbligatorio non significa che sia vietato, ma semplicemente facoltativo, sicché il Prefetto, se richiesto, ben può legittimamente emettere un provvedimento interdittivo anche in relazione a detti atti.

31.3. Il motivo, pertanto, va respinto.

32. Infine, con il quarto motivo (pp. 38-40 del ricorso), gli odierni appellanti lamentano la mancanza del contraddittorio procedimentale, in dedotta violazione dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990 e del principio generale garantito dall'art. 6, par. 3, del TUE.

32.1. Essi richiamano al riguardo l'ordinanza n. 28 del 13 gennaio 2020 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, che ha sollevato la questione interpretativa avanti alla Corte di Giustizia UE.

32.2. Il motivo è infondato.

32.3. La Corte di Giustizia UE, come noto, si è pronunciata di recente sulla questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, in ordine alla carenza di contraddittorio procedimentale in sede antimafia e

ha dichiarato, con l'ordinanza del 26 maggio 2020 in C-17/20, la questione manifestamente irricevibile, perché il giudice del rinvio non ha dimostrato l'esistenza di un criterio di collegamento tra il diritto dell'Unione, da un lato, e l'informazione antimafia o la decisione del Comune, in quella vicenda, di revocare la concessione di un terreno utilizzato dalla società ricorrente per lo svolgimento della sua attività economica.

32.4. Analogamente, nel caso di specie, gli odierni appellanti non hanno minimamente allegato, prima ancora che dimostrato, la rilevanza transfrontaliera della questione sollevata con il motivo in esame né quale sia il concreto criterio di collegamento con la normativa eurounitaria, limitandosi a richiamare solo la già citata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari.

32.5. Peraltro, si deve qui ulteriormente osservare, non si può trascurare in punto di fatto che la seconda informazione antimafia, impugnata in questo giudizio e qui contestata con l'appello in esame (avendo il primo giudice annullato, come si è visto, la prima informazione antimafia), trae origine dall'ordinanza propulsiva emessa in sede cautelare dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Reggio Calabria, sicché la parte ha certamente avuto modo di conoscere le ragioni che hanno condotto al riesame del provvedimento interdittivo, analiticamente individuate dall'ordinanza, nonché le ulteriori conseguenti motivazioni che hanno condotto alla conferma del provvedimento interdittivo per il grave quadro di infiltrazione mafiosa sin qui descritto.

33. Sul piano generale non sfugge a questo Collegio, peraltro, che la Corte di Giustizia UE, nel § 28 della propria ordinanza del 26 maggio 2020 in C-17/20, ha affermato, con un significativo *obiter dictum*, che il rispetto dei diritti di difesa, quale principio generale del diritto dell'Unione, trova applicazione quando l'amministrazione intende adottare nei confronti di una persona un atto che le arrechi pregiudizio e che, in forza di tale principio, i destinatari di decisioni che

incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione.

33.1. Questo Consiglio di Stato, nelle sentenze n. 820 del 31 gennaio 2020 e n. 2854 del 26 maggio 2020, ha già chiarito che, ferma rimanendo ogni competenza della Corte di Giustizia UE sulla compatibilità della normativa italiana con il diritto eurounitario al cospetto di una questione che abbia rilevanza transfrontaliera, rilevanza nel caso di specie – come detto – assente e nemmeno dedotta dagli appellanti, il procedimento finalizzato all'emissione dell'informazione antimafia non sconta una totale assenza di contraddittorio, nel nostro ordinamento, ma conosce una interlocuzione solo eventuale, prevista dall'art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011, secondo cui il Prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, invita in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione utile.

33.2. L'audizione del soggetto interessato e l'invito a fornire informazioni o documenti presuppongono una valutazione discrezionale dell'autorità preposta alla tutela della sicurezza pubblica in ordine all'utilità di detto contraddittorio procedimentale in seno ad un procedimento informato da speditezza, riservatezza ed urgenza, per evidenti ragioni di ordine pubblico, e finalizzato, per espressa previsione legislativa (art. 84, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011), a prevenire eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o delle imprese (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758, Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105 e, ora, Corte cost., 26 marzo 2020, n. 57).

33.3. La sentenza n. 820 del 31 gennaio 2020 di questo Consiglio di Stato ha osservato che la *discovery* anticipata, già in sede procedimentale, di elementi o

notizie contenuti in atti di indagine coperti da segreto investigativo o in informative riservate delle forze di polizia, spesso connessi ad inchieste della magistratura inquirente contro la criminalità organizzata e agli atti delle indagini preliminari, potrebbe frustrare la finalità preventiva perseguita dalla legislazione antimafia, che ha l'obiettivo di prevenire il tentativo di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, la cui capacità di penetrazione nell'economia legale ha assunto forme e "travestimenti" sempre più insidiosi.

33.4. Soprattutto nei casi di maggiore gravità, dove più radicato, ed evidente, è l'inquinamento delinquenziale nel contesto di talune realtà imprenditoriali, non di rado a base familiare, fortemente contigue o compromesse con logiche e interessi mafiosi, la conoscenza dell'imminente o probabile adozione di un provvedimento antimafia, acquisita in sede procedimentale, potrebbe vulnerare l'interesse pubblico sotteso all'adozione del provvedimento antimafia, in quanto le associazioni mafiose sono ben capaci di ricorrere a tecniche elusive delle norme in materia che, non a caso, prevedono come indicative di infiltrazioni mafiose anche, ad esempio, le sostituzioni degli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, *«con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia»* (art. 84, comma 4, lett. f), del d. lgs. n. 159 del 2011).

33.5. Si tratta di tecniche frequenti nella prassi e ben note all'esperienza giurisprudenziale dello stesso Consiglio di Stato, il quale riscontra forme sempre nuove con le quali le associazioni a delinquere di stampo mafioso, di fronte al "pericolo" dell'imminente informazione antimafia di cui abbiano avuto notizia, reagiscono mutando assetti societari, intestazioni di quote e di azioni, cariche sociali, soggetti prestanome, ma cercando di controllare comunque i soggetti

economici che fungono da schermo, anche grazie alla distinta e rinnovata personalità giuridica, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

33.6. Per questo nell'attuale legislazione il codice antimafia, senza escludere *a priori* e del tutto la partecipazione procedimentale (del resto ammessa per gli analoghi provvedimenti di iscrizione nella c.d. *white list*, emessi, però, su richiesta di parte ai sensi dell'art. 1, comma 52, della l. n. 190 del 2012: v., sul punto, Cons. St., sez. III, 20 settembre 2016, n. 3913), ne rimette, con l'art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011, la prudente ammissione alla valutazione dell'autorità preposta all'emissione del provvedimento interdittivo in termini di utilità rispetto al fine pubblico perseguito.

33.7. Il principio del giusto procedimento, del resto, non ha una valenza assoluta, ma ammette deroghe limitate ad ipotesi eccezionali dovute alla tutela di interessi superiori afferenti alla tutela dell'ordine pubblico, come quella in esame, e proporzionate alla necessità del caso che, come si è detto, è qui assai grave per l'altissimo pericoloso infiltrativo che connota la società appellante.

34. Si obietta tuttavia che la partecipazione procedimentale, prima ancora che doverosa in base al principio del giusto procedimento, sarebbe utile per l'autorità prefettizia, nei termini di una più efficiente azione amministrativa rispondente al principio di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), perché le consentirebbe di acquisire, in un quadro istruttorio più ampio e complesso, notizie ed elementi utili ad evitare l'emissione di un provvedimento tanto incisivo sulla libertà d'impresa, ma si trascura di considerare che, di fronte ai penetranti poteri di accesso e accertamento riconosciuti al Prefetto anche avvalendosi dei gruppi interforze, l'apporto procedimentale dell'impresa e le eventuali strategie dilatorie di questa in sede procedimentale potrebbero, per altro verso e nei casi che richiedono un'azione di contrasto immediata ed efficace, rallentare l'incisività e la rapidità di un provvedimento che deve colpire gli interessi economici della mafia

prima che essi raggiungano il loro obiettivo, l'infiltrazione nel tessuto economico-sociale.

35. Il legislatore ha così dovuto operare, nel vigente codice antimafia, una scelta tra i due valori in gioco, la tutela dell'ordine pubblico e quello della libertà d'impresa, e lo ha fatto nei termini, sopra visti, di un contraddittorio eventuale ai sensi dell'art. 91, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011, riconoscendo una prevalenza al primo che non sacrifica del tutto il secondo.

36. L'eventuale sacrificio di queste garanzie procedurali e dei diritti di difesa, che deve essere necessario e proporzionato rispetto al fine perseguito, è compensato dal successivo sindacato giurisdizionale sull'atto adottato dal Prefetto che, contrariamente a quanto assume parte della dottrina, è pieno ed effettivo, in termini di *full jurisdiction*, anche secondo il diritto convenzionale, come ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 57 del 26 marzo 2020, perché non solo investe, sul piano della c.d. *tassatività sostanziale*, l'esistenza di fatti indicatori di eventuale infiltrazione mafiosa, posti dall'autorità prefettizia a base del provvedimento interdittivo, ma sindacava anche, sul piano della c.d. *tassatività processuale*, la prognosi inferenziale circa la permeabilità mafiosa dell'impresa, nell'accezione, nuova e moderna, di una discrezionalità amministrativa declinata in questa delicata materia sotto l'aspetto del ragionamento probabilistico compiuto dall'amministrazione (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758 e Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105).

37. Se queste sono le coordinate dell'attuale diritto positivo, non può tuttavia questo Collegio esimersi dal rilevare che un quantomeno parziale recupero delle garanzie procedurali, nel rispetto dei diritti di difesa spettanti al soggetto destinatario del provvedimento, sarebbe auspicabile, *de iure condendo*, in tutte quelle ipotesi in cui la permeabilità mafiosa appaia alquanto dubbia, incerta, e presenti, per così dire, delle zone grigie o interstiziali, rispetto alle quali l'apporto procedimentale del soggetto potrebbe fornire utili elementi a chiarire alla stessa

autorità procedente la natura dei rapporti tra il soggetto e le dinamiche, spesso ambigue e fluide, del mondo criminale.

37.1. In tutte queste ipotesi dunque, laddove la partecipazione procedimentale non frustri l'urgenza del provvedere e le particolari esigenze di celerità del procedimento – art. 7 della l. n. 241 del 1990 – per bloccare un grave, incontrollabile o imminente pericolo di infiltrazione mafiosa e, dunque, non ostacoli la *ratio* stessa dell'informazione antimafia quale strumento di massima tutela preventiva nella lotta contro la mafia, la partecipazione procedimentale, prima di adottare un provvedimento interdittivo, potrebbe e dovrebbe essere ammessa in via generale perché:

a) consentirebbe all'impresa di esercitare in sede procedimentale i propri diritti di difesa e di spiegare le ragioni alternative di determinati atti o condotte, ritenuti dalla Prefettura sintomatici di infiltrazione mafiosa, nonché di adottare, eventualmente su proposta e sotto la supervisione della stessa Prefettura, misure di *self cleaning*, che lo stesso legislatore potrebbe introdurre già in sede procedimentale con un'apposita rivisitazione delle misure straordinarie, ad esempio, dall'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. in l. n. 114 del 2014, da ammettersi, ove la situazione lo consenta, prima e al fine di evitare che si adotti la misura più incisiva dell'informazione antimafia;

b) consentirebbe allo stesso Prefetto di intervenire con il provvedimento interdittivo quale *extrema ratio* solo a fronte di situazioni gravi, chiare, inequivocabili, non altrimenti giustificabili e giustificate dall'impresa, secondo la logica della probabilità cruciale, di infiltrazione mafiosa, all'esito di una istruttoria più completa, approfondita, meditata, che si rifletta in un apparato motivazionale del provvedimento amministrativo, fondamento e presidio della legalità sostanziale in un ordinamento democratico, che sia il più possibile esaustivo ed argomentato;

c) consentirebbe infine al giudice amministrativo di esercitare con maggiore pienezza il proprio sindacato giurisdizionale sugli elementi già valutati dalla Prefettura in sede procedimentale, anche previo approfondimento istruttorio nel contraddittorio con l'impresa, nonché sul conseguente corredo motivazionale del provvedimento prefettizio, e di affinare così ulteriormente, nell'ottica della *full jurisdiction*, i propri poteri cognitori e istruttori in questa delicata materia, crocevia di fondamentali valori costituzionali, eurounitari e convenzionali in gioco.

37.2. Tutto ciò, si aggiunga da ultimo ma non per ultimo, potrebbe far ritenere la stessa questione della determinatezza delle situazioni indicative di infiltrazione mafiosa, nell'ottica della c.d. *tassatività sostanziale*, meno assillante o persino superata perché, per rammentare le parole della Corte di Giustizia UE nell'ordinanza sopra citata del 26 maggio 2020 in C-17/20, il soggetto destinatario dell'informazione, già in sede procedimentale, potrebbe acquisire conoscenza e manifestare utilmente il proprio punto di vista «*in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione*», anche quelli che, per la natura preventiva della misura, hanno un naturale, ineliminabile, margine di elasticità, e correggere così con le opportune misure, ove possibile, comportamenti o prassi che possono avvalorare il rischio di infiltrazione mafiosa.

37.3. L'incisività delle misure interdittive, come mostra anche l'aumento dei provvedimenti prefettizi negli ultimi anni, richiede che la lotta della mafia avvenga senza un sacrificio sproporzionato dei diritti di difesa, anzitutto, e della libertà di impresa, perché solo la proporzione è condizione di civiltà dell'azione amministrativa ed evita che la normativa di contrasto all'infiltrazione mafiosa purtroppo endemica nel nostro ordinamento, come ogni altro tipo di legislazione emergenziale, si trasformi in un diritto della paura, secondo quanto questa Sezione ha già affermato nella sentenza n. 6105 del 2019.

37.4. Spetterà alla saggezza del legislatore, anche nell'ottica di un delicato bilanciamento tra i valori in gioco che hanno una rilevanza, ormai, non solo nazionale, valutare simili o altri percorsi normativi, che evitino un sacrificio del diritto di difesa sproporzionato, in talune ipotesi che non siano contrassegnate dall'urgenza e dalle «*particolari esigenze di celerità del procedimento*» (le quali, come noto, possono comportare l'omissione delle garanzie partecipative, secondo quanto prevede in generale l'art. 7 della l. n. 241 del 1990), rispetto alla pure irrinunciabile, fondamentale, finalità del contrasto preventivo alla mafia.

37.5. Come questo Consiglio di Stato ha già chiarito nella sentenza n. 820 del 31 gennaio 2020, la stessa Corte di Giustizia UE ha infatti affermato che il diritto al contraddittorio procedimentale e al rispetto dei diritti della difesa non è una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni, a condizione che «*queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti*» (sentenza della Corte di Giustizia UE, 9 novembre 2017, in C-298/16, 35 e giurisprudenza ivi citata) e, in riferimento alla normativa italiana in materia antimafia, la stessa Corte di Giustizia UE, seppure ad altri fini (la compatibilità della disciplina italiana del subappalto con il diritto eurounitario), ha di recente ribadito che «*il contrasto al fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle regole fondamentali e ai principi generali del TFUE che si applicano nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici*» (Corte di Giustizia UE, 26 settembre 2019, in C-63/18, 37).

37.6. Competerà al legislatore individuare quanto prima un proporzionato punto di equilibrio, senza che la normativa italiana venga a collidere con il diritto eurounitario.

38. Tornando al merito della presente controversia, per le ragioni appena dette, la questione è tuttavia infondata, sia per l'assenza, comunque, di rilevanza

transfrontaliera di essa sia, e soprattutto, il gravissimo quadro infiltrativo a carico di -OMISSIS-, anche all'esito del riesame disposto dal primo giudice nell'ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, con la conseguente reiezione del motivo in esame.

39. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l'appello è infondato in tutti i suoi quattro motivi e deve essere respinto, con la conseguente conferma, anche per dette ragioni, della sentenza impugnata.

40. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono solidalmente la soccombenza degli odierni appellanti.

40.1. Rimane a loro definitivo carico, attesa la soccombenza, anche il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-., lo respinge e per l'effetto conferma, anche ai sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Condanna in solido -OMISSIS-e -OMISSIS-. a rifondere in favore del Ministero dell'Interno le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell'importo di € 6.000,00, oltre gli accessori come per legge.

Pone definitivamente a carico di -OMISSIS-e di -OMISSIS-. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 196 del 2003 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di -OMISSIS-, di -OMISSIS-., di -OMISSIS- -OMISSIS-, di -

OMISSIS-s.r.l., di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -  
OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.

Così deciso in modalità da remoto, nella camera di consiglio del giorno 30 luglio  
2020, con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Massimiliano Noccelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Franco Frattini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.